

Convenzione dell'Aja del relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (15 novembre 1965)

Testo

Gli Stati firmatari della presente Convenzione.

Desiderando creare mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile.

Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura.

Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni.

Art. 1

La presente Convenzione é applicabile, in materia civile e commerciale , in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato.

La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non é conosciuto.

CAPITOLO I *Atti Giudiziari*

Art. 2

Ciascuno Stato contraente designa una Autorità Centrale che assume in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità Centrale é organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

Art. 3

L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità Centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia in duplice esemplare.

Art. 4

Se l'Autorità Centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Art. 5

L'Autorità Centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto:

a) secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio.

b) o secondo la forma particolare richiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che l'accetti volontariamente.

Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità Centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese.

La parte della richiesta conforme alla formula modello allegata alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

Art. 6

L'Autorità Centrale dello Stato richiesto o ogni Autorità che esso abbia designato a tal fine, redige una attestazione secondo la formula modello allegata alla presente Convenzione.

L'attestazione dà atto all'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.

Il richiedente, può chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorità Centrale o da un'Autorità giudiziaria venga vistata da una di queste Autorità.

L'attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.

Art. 7

Le annotazioni stampate formula-modello, allegata alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese.

Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato di origine.

Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

Art. 8

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero.

Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà nel suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Art. 9

Ciascuno Stato contraente, inoltre ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o comunicazione, atti giudiziari alle Autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.

Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare per gli stessi fini, la via diplomatica.

Art. 10

La presente Convenzione non é di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite posta, gli atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero;

b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Art. 11

La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o comunicazione di atti giudiziari, altre vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive Autorità.

Art. 12

Le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione.

b) l'adozione di una forma particolare.

Art. 13

L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non

quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.

L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda. In caso di rifiuto, l'Autorità Centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Art. 14

Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Art. 15

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio.

b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione, e che, in ciascuna di tale eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta:

a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione;

b) dalla data di invio dall'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà almeno di sei mesi;

c) malgrado ogni diligenza utile presso le Autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione.

Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa.

Art. 16

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione

derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
- b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione é inammissibile se non é formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta é inammissibile se é formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

CAPITOLO II *Atti Extragiudiziari*

Art. 17

Gli atti extragiudiziari emanati dalle Autorità e dagli ufficiali ministeriali di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o comunicazione di un altro Stato contraente nei modi e alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 18

Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità Centrale, altre Autorità, di cui determinerà le competenze.

Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità Centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità Centrali.

CAPITOLO III *Disposizioni Generali*

Art. 19

La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.

Art. 20

La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

- a) all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi;
- b) all'articolo 5, comma 3, e all'art. 7, per quanto concerne l'uso delle lingue;
- c) all'articolo 5, comma 4;
- d) all'articolo 12, comma 2.

Art. 21

Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:

- a) la designazione dell'Autorità previste dagli articoli 2 e 18;
- b) la designazione dell'Autorità competenti a redigere l'attestazione prevista dall'articolo 6;
- c) la designazione dell'Autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9.

Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:

- a) la propria opposizione all'adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10;
- b) la dichiarazione prevista dall'articolo 15, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3;
- c) ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

Art. 22

La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, agli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja il 17 luglio 1905 e il 1° marzo 1954, purché detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.

Art. 23

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile firmata all'Aja, il 17 luglio 1905, né dell'articolo 24 di quella di quella firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

Art. 24

Gli articoli aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengono diversamente.

Art. 25

Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengono delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Art. 26

La presente Convenzione é aperta alla firma degli Stati rappresentati alla decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Art. 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il 50° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'art. 26, comma 2. La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 28

Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 27, comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta decisione.

In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.

Art. 29

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà agli insieme di territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore dalla Convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

Art. 30

La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27, comma 1°, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima delle scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'avrà notificata.

La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 31

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:

- a) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 26;
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1°;
- c) le adesioni di cui all'articolo 28 e la data in cui avranno effetto;
- d) le estensioni di cui all'articolo 29 e la data in cui esse avranno effetto;
- e) le designazioni, l'opposizione e le dichiarazioni di cui all'articolo 21;
- f) le denunce di cui all'articolo 30, comma 3.